



Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia

Regolamento di previdenza 2021

Approvato il 3 dicembre 2020

In vigore dal 1° gennaio 2021

Indice

Indice	1
Abbreviazioni	1
Preambolo	2
Art. 1 Denominazione e scopo	2
Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP	2
Art. 3 Adesione e convenzione d'adesione	2
Affiliazione	3
Art. 4 Principio	3
Art. 5 Assicurazione facoltativa	3
Art. 6 Inizio	4
Art. 7 Obblighi al momento dell'affiliazione	4
Art. 8 Obblighi del Datore di lavoro	5
Art. 9 Esame medico, riserve e reticenza	6
Art. 10 Fine	7
Art. 11 Congedo non retribuito	7
Art. 12 Continuazione dell'assicurazione a partire dai 58 anni in caso di licenziamento	7
Definizioni	9
Art. 13 Salario determinante	9
Art. 14 Salario assicurato rischio e salario assicurato risparmio	9
Art. 15 Mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato	10
Art. 16 Età di pensionamento regolamentare	10
Art. 17 Capitale di vecchiaia	10
Art. 18 Accrediti di vecchiaia	10
Art. 19 Riscatto di prestazioni	11
Risorse della Cassa	12
Art. 20 Contributo dell'assicurato	12
Art. 21 Contributo del Datore di lavoro	12
Prestazioni della Cassa	13
Parte generale	13
Art. 22 Prestazioni	13
Art. 23 Obbligo d'informazione e di notifica	13
Art. 24 Pagamento delle prestazioni	13
Art. 25 Cumulo di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso	15
Art. 26 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	16
Prestazioni di vecchiaia	16
Art. 27 Diritto alla rendita di vecchiaia	16
Art. 28 Importo della rendita di vecchiaia	17
Art. 29 Pensionamento parziale	17
Art. 30 Capitale di vecchiaia	17

Rendita temporanea d'invalidità	18
Art. 31 Riconoscimento dell'invalidità	18
Art. 32 Diritto alla rendita temporanea d'invalidità	18
Art. 33 Importo della rendita temporanea d'invalidità intera	19
Art. 34 Esenzione dai contributi in caso d'invalidità	19
Art. 35 Esenzione dai contributi in caso di malattia o infortunio	19
Art. 36 Proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni	20
Rendita al coniuge superstite	20
Art. 37 Diritto alla rendita al coniuge superstite	20
Art. 38 Importo della rendita al coniuge superstite	20
Art. 39 Decesso del coniuge superstite	21
Art. 40 Diritto alla rendita al partner superstite	21
Art. 41 Importo della rendita al partner superstite	22
Rendita per figli	23
Art. 42 Beneficiari	23
Art. 43 Diritto alla rendita per figli	23
Art. 44 Importo della rendita per figli	23
Capitale al decesso	24
Art. 45 Principio	24
Art. 46 Aventi diritto	24
Art. 47 Importo del capitale al decesso	25
Capitale complementare al decesso	25
Art. 48 Principio	25
Art. 49 Aventi diritto	25
Art. 50 Importo del capitale complementare al decesso	25
Prestazioni collegate al divorzio	26
Art. 51 Decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendite divorziato	26
Art. 52 Divorzio	26
Prestazione di libero passaggio	28
Art. 53 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 24° compleanno	28
Art. 54 Diritto alla prestazione di libero passaggio	29
Art. 55 Importo della prestazione di libero passaggio	29
Art. 56 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	30
Art. 57 Pagamento in contanti	30
Promozione della proprietà d'abitazioni	31
Art. 58 Prelievo anticipato	31
Art. 59 Costituzione in pegno	32
Conto pensionamento anticipato	33
Art. 60 Costituzione di un conto pensionamento anticipato	33
Art. 61 Versamento del conto pensionamento anticipato	33
Amministrazione della Cassa	35
Art. 62 Consiglio di fondazione	35
Art. 63 Organo di revisione	35
Art. 64 Perito in materia di previdenza professionale	35
Art. 65 Responsabilità, discrezione	35

Disposizioni transitorie e finali	36	
Art. 66	Continuazione dell'assicurazione a titolo facoltativo	36
Art. 67	Informazione dell'assicurato	36
Art. 68	Misure in caso di copertura insufficiente	36
Art. 69	Modifica del presente regolamento	37
Art. 70	Interpretazione	38
Art. 71	Contestazioni	38
Art. 72	Versioni	38
Art. 73	Entrata in vigore	38
Allegato		39

Abbreviazioni

1. Nel presente regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni:

pharmaSuisse:	Società svizzera dei farmacisti
Cassa:	Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia
Datore di lavoro:	Ogni datore di lavoro affiliato alla Cassa mediante una convenzione d'adesione
Impiegato:	Ogni persona al servizio di un Datore di lavoro affiliato alla Cassa
Assicurato:	Ogni impiegato in attività che soddisfa le condizioni d'affiliazione
Assicurato rischio:	Ogni assicurato in attività d'età inferiore ai 25 anni
Assicurato attivo:	Ogni assicurato in attività a partire dai 25 anni
Beneficiario di rendite:	Ogni persona avente diritto a prestazioni sotto forma di rendite
Coniuge creditore:	Ex coniuge avente diritto a una prestazione dell'assicurato o del beneficiario di rendite della Cassa
Indipendente:	Ogni persona fisica che esercita un'attività lucrativa indipendente in Svizzera
AVS:	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
AI:	Assicurazione per l'invalidità
LPP:	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2:	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP:	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

2. Salvo menzione contraria espressa, i termini al maschile che designano delle persone si applicano ad ambo i sessi.
3. La registrazione di un'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali presso l'Ufficio di stato civile corrisponde al matrimonio ai sensi del presente regolamento. Le persone che convivono in un'unione domestica registrata sono equiparate alle persone sposate (coniugi) ai sensi del presente regolamento. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato al divorzio ai sensi del presente regolamento.

Preambolo

Art. 1 Denominazione e scopo

1. Sotto la denominazione di "Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia" (di seguito: "la Cassa") esiste a Ginevra una fondazione ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del Codice civile svizzero, dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni nonché degli articoli 48 paragrafo 2 e 49 paragrafo 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, istituita mediante l'atto pubblico del 23 ottobre 1959 dalla "Società svizzera di Farmacia" (ora "Società svizzera dei farmacisti", di seguito "pharmaSuisse").
2. La Cassa ha per scopo di premunire i Datori di lavoro affiliati e i loro impiegati contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, assicurando le prestazioni specificate per via regolamentare e attuando in particolare il regime obbligatorio ai sensi della LPP.

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP

1. La Cassa è un istituto di previdenza che partecipa all'attuazione del regime dell'assicurazione obbligatoria introdotto dalla LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, la Cassa è iscritta nel Registro della previdenza professionale presso l'Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e gli istituti di previdenza di Ginevra. Con tale iscrizione, essa s'impegna a rispettare almeno le esigenze minime imposte dalla LPP e dalle sue ordinanze.
2. Il piano di previdenza adottato dalla Cassa è "in primato dei contribuiti" ai sensi dell'articolo 15 LFLP.

Art. 3 Adesione e convenzione d'adesione

1. Possono aderire alla Cassa:
 - a. ogni farmacia situata in Svizzera;
 - b. ogni farmacista che esercita un'attività in Svizzera;
 - c. ogni società cantonale di farmacia;
 - d. ogni società che esercita la propria attività in Svizzera e di cui uno degli azionisti o dei soci è farmacista, purché lo scopo di tale società abbia un legame con il settore farmaceutico;
 - e. la pharmaSuisse stessa.
2. La Cassa può estendere la propria attività ai datori di lavoro di associazioni professionali dei settori sanitari e agli impiegati assunti da questi datori di lavoro.
3. Una convenzione d'adesione è stipulata con ogni Datore di lavoro affiliato. Essa regola le condizioni di affiliazione alla Cassa e di uscita dalla stessa.
4. Con l'adesione, il Datore di lavoro si impegna a osservare la totalità dei regolamenti e delle altre direttive emanate dal Consiglio di fondazione, come pure tutte le eventuali modifiche apportatevi in seguito.

Affiliazione

Art. 4 Principio

1. L'affiliazione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli impiegati del Datore di lavoro, sempre che il loro salario AVS sia superiore al salario minimo per l'ammissione (cfr. allegato, cifra 1).
2. Non sono assicurati obbligatoriamente gli impiegati che:
 - a. hanno già raggiunto l'età di pensionamento regolamentare;
 - b. sono assunti per un periodo limitato non superiore a 3 mesi; in caso di prolungamento del rapporto di lavoro oltre i 3 mesi, l'impiegato è assicurato dal momento in cui è convenuto il prolungamento; se diversi impieghi presso lo stesso Datore di lavoro durano complessivamente più di 3 mesi, l'impiegato è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di servizio, sempre che nessuna interruzione sia stata superiore a 3 mesi;
 - c. esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - d. all'entrata in servizio sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell'Al o sono rimasti assicurati a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 26a LPP;
 - e. sono assunti presso un Datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione AVS.
3. Gli impiegati senza attività in Svizzera o la cui attività in Svizzera probabilmente non è di carattere durevole e che beneficiano di misure previdenziali sufficienti all'estero possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria, a condizione che ne facciano domanda alla Cassa.

Art. 5 Assicurazione facoltativa

1. Fatta riserva delle disposizioni dei seguenti paragrafi 2 e 3, possono essere assicurate presso la Cassa secondo le condizioni fissate nel presente regolamento le persone seguenti:
 - a. gli indipendenti; i contributi e gli importi versati dagli indipendenti alla Cassa sono destinati permanentemente alla previdenza professionale;
 - b. gli impiegati al servizio di più Datori di lavoro affiliati che desiderano essere assicurati per il loro salario totale, previo consenso dei rispettivi Datori di lavoro.
2. Gli indipendenti assicurati secondo il paragrafo 1 lettera a devono rimanere assicurati presso la Cassa per almeno 2 anni, salvo in casi di forza maggiore e fatta riserva del verificarsi di un caso di previdenza prima della scadenza dei 2 anni. Solo il Consiglio di fondazione è idoneo a determinare i casi di forza maggiore.
3. Gli indipendenti devono farsi carico del contributo regolamentare totale (parte dell'assicurato e parte del Datore di lavoro). La metà di tale importo è considerata contributo dell'assicurato per l'applicazione dell'articolo 47 e dell'articolo 55 paragrafo 2.

Art. 6 Inizio

1. L'affiliazione alla Cassa avviene il giorno dell'entrata in servizio, tuttavia non prima del 1° gennaio che segue il 17° compleanno e del momento in cui è raggiunto il salario minimo per l'ammissione (cfr. allegato, cifra 1).
2. Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno, o coincide con lo stesso, l'assicurazione copre unicamente i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio). Dal 1° gennaio che segue il 24° compleanno essa si estende anche al pensionamento (assicurazione completa).

Art. 7 Obblighi al momento dell'affiliazione

1. Al momento dell'affiliazione, il nuovo assicurato deve chiedere imperativamente il trasferimento dei suoi averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.
2. L'assicurato oppure, in sua vece, l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro e/o l'istituto di libero passaggio deve inoltre fornire alla Cassa tutte le informazioni sulla sua situazione personale in fatto di previdenza, e segnatamente:
 - a. l'importo della prestazione di libero passaggio che sarà trasferito a suo favore, l'importo del suo avere di vecchiaia minimo LPP nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
 - b. se è sposato, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio; gli impiegati che il 01.01.1995 erano già sposati e non conoscono l'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio comunicheranno alla Cassa l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 01.01.1995 nonché la data alla quale detto importo è stato calcolato;
 - c. l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
 - d. l'eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratizio;
 - e. gli importi e le relative date degli eventuali riscatti personali effettuati negli ultimi 3 anni che precedono la data d'affiliazione alla Cassa;
 - f. tutte le informazioni relative a un'eventuale riserva medica imposta da un istituto di previdenza precedente.
3. L'assicurato, oppure in sua vece l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro e/o l'istituto di libero passaggio, deve inoltre fornire alla Cassa tutte le informazioni relative all'avere di vecchiaia minimo LPP e/o alla quota minima LPP trasferita, versata o rimborsata nel quadro del conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio o di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni.
4. La Cassa ha il diritto di richiedere, per conto dell'assicurato, le informazioni specificate al paragrafo 3 presso gli istituti di previdenza o di libero passaggio ai quali l'assicurato era stato affiliato.

Art. 8 Obblighi del Datore di lavoro

1. Il Datore di lavoro si impegna a fornire alla Cassa entro 30 giorni, mediante l'apposito modulo, tutti i documenti e tutte le informazioni necessari all'attuazione della previdenza professionale, in particolare:
 - a. gli impiegati da ammettere all'assicurazione;
 - b. il salario determinante, il salario assicurato e il relativo collettivo;
 - c. ogni modifica relativa ai dati personali dei suoi impiegati affiliati (nome, indirizzo, stato civile, data di matrimonio, ecc.);
 - d. il congedo non retribuito o la fine del rapporto di lavoro di un assicurato presso il Datore di lavoro;
 - e. la modifica del grado d'invalidità di un assicurato;
 - f. il decesso di un assicurato.

Il caso di incapacità al lavoro di un assicurato deve essere notificato immediatamente.

L'obbligo di notifica si riferisce alla totalità degli impiegati presenti al momento dell'adesione alla Cassa e a tutti gli impiegati assunti in seguito.

2. Il Datore di lavoro fa pervenire ogni anno alla Cassa la lista riassuntiva firmata dei salari versati durante l'anno alla totalità dei suoi impiegati affiliati. Nell'ambito dei suoi lavori, la Cassa può inoltre chiedere al Datore di lavoro una copia della dichiarazione annua dei salari AVS dei suoi impiegati.
3. Il Datore di lavoro è tenuto a risarcire alla Cassa ogni danno che risulti da omissioni o da dichiarazioni errate.
4. In caso di ritardo nella trasmissione delle informazioni, il Datore di lavoro può essere tenuto a pagare una penale il cui importo è fissato dalla Cassa.
5. Il Datore di lavoro indica alla Cassa il collettivo al quale appartiene l'assicurato. In mancanza di indicazioni da parte del Datore di lavoro, si applicano l'importo di coordinamento fissato dalla LPP, il contributo di risparmio A (cfr. allegato, cifra 7) e la copertura rischio equivalente a una rendita d'invalidità pari al 55% dell'ultimo salario assicurato rischio (cfr. allegato, cifra 7, tasso della rendita d'invalidità III).
6. I precedenti paragrafi si applicano in modo analogo agli indipendenti che fanno parte della cerchia degli assicurati, come pure agli assicurati che proseguono la loro assicurazione a titolo facoltativo.

Art. 9 Esame medico, riserve e reticenza

1. Entro i 6 mesi che seguono l'affiliazione, il riscatto di prestazioni o un aumento di salario, la Cassa può imporre riserve per motivi di salute in merito ai rischi d'invalidità e di decesso. A tale scopo la Cassa può esigere che l'assicurato compili un questionario medico e si sottoponga a un esame medico a spese della Cassa. La Cassa può inoltre basarsi sulle riserve del riassicuratore.
2. Le riserve sono inoperanti per la parte delle prestazioni minime LPP. Il loro periodo di validità non supera 5 anni. Sulle prestazioni della Cassa che risultano dalla prestazione di libero passaggio apportata non possono in alcun caso gravare riserve diverse da quelle eventualmente già imposte dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, né per un periodo superiore a quello non ancora trascorso nell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro.
3. Qualora i problemi di salute sui quali si basa una riserva portassero all'invalidità o al decesso durante il periodo di validità della riserva, non esiste alcun diritto a prestazioni nell'ambito sovraobbligatorio. Le prestazioni d'invalidità o di decesso della Cassa sono ridotte al livello delle prestazioni minime LPP anche oltre la durata di validità delle riserve.
4. Fino alla comunicazione dell'affiliazione, con o senza riserve, l'assicurato beneficia di una copertura previdenziale provvisoria. Se durante il periodo di copertura previdenziale provvisoria si manifesta un caso di previdenza, le prestazioni di previdenza saranno calcolate in base alla prestazione di libero passaggio apportata dal precedente istituto di previdenza, tenendo in considerazione le eventuali riserve che gravano sulla stessa. Le prestazioni provvisorie sovraobbligatorie sono corrisposte se la causa del caso di previdenza non preesisteva prima dell'inizio della copertura provvisoria.
5. Se l'assicurato risponde in modo erroneo alle domande poste nel questionario, oppure omette la dichiarazione di un fatto importante di cui era a conoscenza (reticenza), o se rifiuta di sottoporsi a un esame medico, la Cassa può comunicare all'assicurato mediante lettera raccomandata la fine del rapporto di previdenza sovraobbligatorio in merito alle prestazioni rischio, entro 6 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della reticenza o dal giorno in cui l'assicurato ha rifiutato l'esame medico.

Se nel frattempo si è manifestato un caso di previdenza in relazione alla reticenza, la Cassa può ridurre o rifiutare le prestazioni di previdenza e chiedere la restituzione delle eventuali prestazioni versate indebitamente.

Art. 10 Fine

1. L'affiliazione alla Cassa ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro per un motivo diverso dall'invalidità o dal pensionamento oppure quando non è più raggiunto il salario minimo per l'ammissione (cfr. allegato, cifra 1).
2. Durante il mese che segue la fine dell'affiliazione, tuttavia non oltre il momento dell'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, l'impiegato rimane assicurato presso la Cassa contro i rischi d'invalidità e di decesso per le prestazioni assicurate il giorno in cui ha avuto fine il rapporto di lavoro.
3. Se la Cassa è chiamata a intervenire in applicazione del paragrafo 2 e la prestazione di libero passaggio è già stata trasferita, la Cassa ne esigerà la restituzione; in mancanza di restituzione, la Cassa ridurrà l'importo delle sue prestazioni sino alla concorrenza del dovuto.
4. È riservato l'articolo 36 relativo alla proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e al mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'Al.
5. È riservato l'articolo 12 relativo alla continuazione dell'assicurazione in caso di licenziamento.

Art. 11 Congedo non retribuito

1. In caso di congedo non retribuito non superiore a 3 mesi, l'assicurato può rimanere affiliato alla Cassa.
2. Per congedo non retribuito ai sensi del presente articolo s'intende un'interruzione convenuta dei doveri fissati nel contratto di lavoro, senza che quest'ultimo sia sciolto.
3. Durante il congedo non retribuito, nessun accredito di vecchiaia è accreditato al capitale di vecchiaia. Quest'ultimo continua a fruttare interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione. Le prestazioni rischio assicurate sono quelle determinate all'inizio del congedo non retribuito.
4. Durante il congedo non retribuito non è dovuto alcun contributo.

Art. 12 Continuazione dell'assicurazione a partire dai 58 anni in caso di licenziamento

1. L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del Datore di lavoro può mantenere la propria assicurazione nella misura precedente, sempre che ne faccia domanda per iscritto alla Cassa durante il periodo di risoluzione, al più tardi tuttavia entro i 3 mesi che seguono lo scioglimento del rapporto di lavoro. Deve, inoltre, fornire la prova della risoluzione da parte del Datore di lavoro.
2. Durante il periodo di continuazione dell'assicurazione, la prestazione di libero passaggio rimane presso la Cassa. Continuano a essere applicate le condizioni d'assicurazione del collettivo al quale l'assicurato apparteneva. Egli è considerato un assicurato attivo ai sensi del presente regolamento.

L'assicurato può o mantenere solo l'assicurazione contro i rischi di invalidità e di decesso o estenderla anche all'assicurazione per la vecchiaia. Se l'assicurato nella sua domanda sceglie l'assicurazione completa, potrà in un secondo tempo chiedere per iscritto che in futuro venga mantenuta solo l'assicurazione rischio. Non è invece possibile ritornare poi all'assicurazione completa.

3. Il salario assicurato per la continuazione dell'assicurazione è il salario assicurato vigente alla fine del rapporto di lavoro. Su richiesta, l'assicurato può scegliere un salario assicurato inferiore. Il salario assicurato non può in alcun caso superare l'ultimo salario assicurato. La scelta del livello del salario assicurato è unica e irrevocabile.
4. L'assicurato è debitore del contributo totale (parte dell'assicurato e parte del Datore di lavoro), calcolato in base al salario assicurato indicato nella domanda di continuazione dell'assicurazione. Unicamente la parte dell'assicurato è presa in considerazione per l'applicazione dell'articolo 47 e dell'articolo 55 paragrafo 2.
5. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza e la condizione specificata al paragrafo 6 lettera d è soddisfatta, la Cassa versa la prestazione di libero passaggio totale al nuovo istituto di previdenza. Se la condizione specificata al paragrafo 6 lettera d non è soddisfatta, l'assicurazione è mantenuta presso la Cassa, sempre che l'assicurato non faccia domanda di trasferire interamente o parzialmente la sua prestazione di libero passaggio. Il salario assicurato è ridotto in proporzione alla parte di libero passaggio trasferita al nuovo istituto di previdenza.
6. La continuazione dell'assicurazione ha fine quando l'assicurato:
 - a. raggiunge l'età di pensionamento regolamentare;
 - b. decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento regolamentare;
 - c. ha diritto a una rendita temporanea d'invalidità intera; in caso di una rendita temporanea d'invalidità parziale, la continuazione dell'assicurazione termina solo per la parte invalida;
 - d. entra in un nuovo istituto di previdenza e oltre 2/3 della prestazione di libero passaggio sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza;
 - e. disdice la continuazione dell'assicurazione;
 - f. è in arretrato con il pagamento dei contributi.
7. Se la continuazione dell'assicurazione ha fine secondo il paragrafo 6 lettere e oppure f, l'assicurato è messo a beneficio di una rendita di vecchiaia anticipata, sempre che non chieda il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, oppure a un istituto di libero passaggio qualora diventi indipendente o si sia annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.
8. Se la continuazione dell'assicurazione è durata oltre 2 anni:
 - a. la prestazione di vecchiaia è versata unicamente sotto forma di rendite;
 - b. il prelievo anticipato e la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio per l'acquisizione di un'abitazione ad uso proprio non sono più ammessi da tale momento.
9. Se l'assicurato fa valere l'applicazione del presente articolo, l'articolo 15 non è più applicabile.
10. Il presente articolo si applica, a partire dal 01.01.2021, anche agli assicurati d'età superiore ai 58 anni il cui rapporto di lavoro è stato sciolto dal Datore di lavoro dopo il 31.07.2020. Essi devono inoltrare la loro domanda per iscritto alla Cassa entro il 31.01.2021.

Definizioni

Art. 13 Salario determinante

1. Il salario determinante ai sensi del presente regolamento è pari al salario annuo AVS dell'assicurato. Una gratifica regolare (esempio: il 13° salario mensile) è parte integrante del salario determinante. Esso non comprende alcuna parte di remunerazione realizzata al servizio di terzi.
2. Il Datore di lavoro può fissare liberamente l'importo massimo del salario determinante tenuto in considerazione per dei collettivi di assicurati definiti in seno al suo effettivo, purché tale salario determinante massimo così fissato non sia inferiore al salario massimo ai sensi della LPP. L'assicurato che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera il limite ai sensi della LPP deve informare la Cassa su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti nonché su tutti i salari e redditi soggetti all'AVS in tale ambito.
3. Il Datore di lavoro comunica alla Cassa il salario determinante al momento dell'affiliazione e in seguito ad ogni modifica del salario AVS.
4. In caso di salario variabile o se alla fine dell'anno la differenza tra il salario effettivamente riscosso e quello notificato inizialmente alla Cassa supera il 10% (in più o in meno), il Datore di lavoro deve chiedere la rettifica del salario determinante globalmente per l'anno passato.

Art. 14 Salario assicurato rischio e salario assicurato risparmio

1. Il salario assicurato rischio e il salario assicurato risparmio è pari al salario determinante dopo deduzione dell'importo di coordinamento. I limiti dell'importo di coordinamento sono definiti alla cifra 1 dell'allegato.
2. Il Datore di lavoro può fissare liberamente l'importo di coordinamento per dei collettivi di assicurati definiti in seno al suo effettivo ed entro i limiti fissati nel presente regolamento.
3. Il salario assicurato rischio massimo e il salario assicurato risparmio massimo sono fissati alla cifra 1 dell'allegato.
4. Per gli assicurati parzialmente invalidi, l'importo di coordinamento è adeguato al grado d'invalidità.
5. Il salario assicurato rischio e il salario assicurato risparmio non sarà inferiore al salario coordinato minimo definito dalla LPP (cfr. allegato, cifra 1).
6. Se il salario effettivamente riscosso da un impiegato diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o altre circostanze simili, il salario assicurato rischio e il salario assicurato risparmio (senza la parte assicurata volontariamente ai sensi dell'articolo 15) sono mantenuti almeno durante il periodo dell'obbligo legale del Datore di lavoro di versare il salario secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni o del congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni o del congedo di paternità secondo l'articolo 329g del Codice delle obbligazioni, sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione.

Art. 15 Mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato

1. L'assicurato che ha compiuto l'età di 58 anni e il cui salario determinante ai sensi dell'articolo 13 diminuisce al massimo del 50%, può chiedere che la previdenza sia mantenuta al livello dell'ultimo salario assicurato rischio e dell'ultimo salario assicurato risparmio, tuttavia non oltre il momento in cui raggiunge l'età di pensionamento regolamentare. In caso di una successiva riduzione, la diminuzione del 50% è calcolata in base al salario determinante in vigore al momento della prima riduzione.
2. L'assicurato è debitore del contributo totale (parte dell'assicurato e parte del Datore di lavoro), calcolato in base al salario assicurato complementare che risulta dalla continuazione dell'assicurazione. Unicamente la parte dell'assicurato è presa in considerazione per l'applicazione dell'articolo 47 e dell'articolo 55 paragrafo 2.
3. Fintanto che il salario assicurato è mantenuto ai sensi del paragrafo 1, l'assicurato non può beneficiare del pensionamento anticipato parziale.

Art. 16 Età di pensionamento regolamentare

L'età di pensionamento regolamentare corrisponde all'età ordinaria di pensionamento AVS.

Art. 17 Capitale di vecchiaia

1. A favore di ogni assicurato è costituito un capitale di vecchiaia. Esso comprende:
 - a. la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio;
 - b. gli accrediti di vecchiaia (articolo 18);
 - c. i riscatti personali (articolo 19);
 - d. le assegnazioni decise dal Consiglio di fondazione;
 - e. gli interessi sui suddetti importi.
2. Gli apporti dell'assicurato (prestazioni di libero passaggio e riscatti personali) nonché le assegnazioni decise dal Consiglio di fondazione fruttano immediatamente interessi. Gli accrediti di vecchiaia fruttano interessi a partire dal 1° gennaio che segue la loro attribuzione.
3. Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse (cfr. allegato, cifra 2).
4. Il conto pensionamento anticipato (articoli 60 e 61) non fa parte del capitale di vecchiaia.

Art. 18 Accrediti di vecchiaia

1. Gli assicurati attivi hanno diritto ad accrediti di vecchiaia, accreditati al loro capitale di vecchiaia.
2. L'importo degli accrediti di vecchiaia è pari al contributo di risparmio dell'assicurato e del Datore di lavoro e figura alla cifra 7 dell'allegato.

Art. 19 Riscatto di prestazioni

1. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono destinate ad alimentare il capitale di vecchiaia dell'assicurato.
2. Un assicurato attivo può effettuare un riscatto di prestazioni in qualsiasi momento mediante un riscatto personale accreditato al suo capitale di vecchiaia.
3. Un riscatto personale ai sensi del paragrafo 2 può essere effettuato soltanto a condizione che tutti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati. Rimangono riservati i casi di riscatto di prestazioni a seguito di divorzio ai sensi dell'articolo 52.
4. L'importo del riscatto personale non può superare la differenza fra l'importo del capitale di vecchiaia massimo ammesso (cfr. allegato, cifra 3) e l'importo del capitale di vecchiaia accumulato il giorno del riscatto, dedotti:
 - a. gli eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato che non sono stati trasferiti alla Cassa;
 - b. gli eventuali averi del pilastro 3a dell'assicurato superiori alla somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni, compresi gli interessi al tasso minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti, conformemente alla tabella approntata a tale scopo dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
5. Al momento del riscatto personale ai sensi del paragrafo 4, l'importo massimo è determinato supponendo che l'assicurato non disponga di averi di previdenza presso altri istituti di previdenza o di libero passaggio che porterebbero a rifiutare il riscatto. È compito dell'assicurato verificare preventivamente il diritto di deduzione fiscale del suo riscatto personale.
6. Per l'assicurato proveniente dall'estero che non era mai stato affiliato a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i 5 anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero l'importo annuo dell'apporto personale non deve superare il 20% del salario assicurato risparmio ai sensi dell'articolo 14.

Tale limite dell'apporto non si applica se l'assicurato trasferisce direttamente alla Cassa i suoi diritti o averi previdenziali acquisiti in un sistema previdenziale estero, a condizione che non faccia valere, per questo trasferimento, alcuna deduzione in merito alle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.
7. Di norma, l'apporto personale può essere dedotto dalle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni; tuttavia la Cassa non garantisce il diritto di deduzione degli importi a essa versati.
8. Le prestazioni che risultano da un riscatto personale non possono essere versate sotto forma di capitale prima di 3 anni a partire dalla data del relativo riscatto, fatta riserva del riscatto di prestazioni a seguito di divorzio ai sensi dell'articolo 52.
9. Gli importi trasferiti a favore dell'assicurato provenienti dal conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio sono parificati a una prestazione di libero passaggio ai sensi del paragrafo 1.

Art. 20 Contributo dell'assicurato

1. Ogni assicurato deve versare un contributo dal momento dell'affiliazione alla Cassa e finché rimane affiliato, al massimo tuttavia fino al momento in cui è esonerato dall'obbligo di versare contributi ai sensi degli articoli 34 e 35 o fino al giorno del pensionamento regolamentare, oppure fino alla fine del rapporto di lavoro qualora l'assicurazione sia mantenuta oltre il momento del pensionamento regolamentare.
2. L'importo del contributo e la sua ripartizione fra l'assicurato e il Datore di lavoro sono fissati nella convenzione d'adesione.
3. Il contributo dell'assicurato è trattenuto dal salario dello stesso dal Datore di lavoro per conto della Cassa. Il contributo è calcolato in base a mesi interi (regola dei 15 giorni).

Art. 21 Contributo del Datore di lavoro

1. Il Datore di lavoro deve contributi per tutti i suoi assicurati soggetti a contributi.
2. L'importo del contributo e la sua ripartizione fra l'assicurato e il Datore di lavoro sono fissati nella convenzione d'adesione.
3. I contributi del Datore di lavoro sono trasferiti mensilmente alla Cassa dallo stesso, insieme ai contributi trattenuti dai salari degli assicurati. Il contributo è calcolato in base a mesi interi (regola dei 15 giorni).
4. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, la Cassa ha il diritto di fatturare al Datore di lavoro un interesse al tasso del 5% annuo.
5. Il Datore di lavoro deve ugualmente versare il contributo totale (parte dell'assicurato e parte del Datore di lavoro) durante tutto il periodo del congedo di maternità o di paternità.

Prestazioni della Cassa

Parte generale

Art. 22 Prestazioni

Alle condizioni sottoesposte, la Cassa assicura prestazioni sotto forma di:

- a. rendite o capitali di vecchiaia;
- b. rendite temporanee d'invalidità;
- c. esenzione dal pagamento dei contributi;
- d. rendite al coniuge e al partner superstite;
- e. rendite per figli;
- f. capitali al decesso;
- g. prestazioni collegate al divorzio;
- h. prestazioni di libero passaggio;
- i. prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 23 Obbligo d'informazione e di notifica

1. Il Datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite nonché tutti gli aventi diritto hanno l'obbligo di informare la Cassa su tutti i fatti rilevanti in merito all'assicurazione.
2. In seguito alla richiesta della Cassa, l'assicurato o gli aventi diritto devono, in particolare al momento in cui avviene un caso di prestazione, fornire informazioni veritiere sugli eventuali altri redditi.
3. La Cassa si riserva il diritto di sospendere la corresponsione di prestazioni se un assicurato, un beneficiario di rendite o un avente diritto non adempie al suo obbligo d'informazione e di notifica.

Art. 24 Pagamento delle prestazioni

1. Le prestazioni della Cassa sono pagabili come segue:
 - a. le rendite: mensilmente, alla fine di ogni mese;
 - b. i capitali: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza;
 - c. la prestazione di libero passaggio: il giorno in cui termina il rapporto di lavoro;
 - d. le rendite di divorzio versate a un istituto di previdenza: fra il 1° e il 15 dicembre di ogni anno.

2. Un interesse di mora è dovuto:
 - a. per le prestazioni sotto forma di rendite, a partire dal giorno in cui è inoltrata una domanda d'esecuzione o è sporta querela; il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP;
 - b. per le prestazioni in capitale, a partire dall'esigibilità; il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP;
 - c. per il versamento della prestazione di libero passaggio, scaduti 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, tuttavia non prima dell'uscita; il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP maggiorato dell'uno per cento.
3. La Cassa assegna una prestazione in capitale in luogo della rendita se quest'ultima risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS nel caso di una rendita di vecchiaia, al 6% nel caso di una rendita al coniuge superstite o al 2% nel caso di una rendita per figli.
4. Il luogo di pagamento delle prestazioni della Cassa è la sede della Cassa. Le stesse sono versate all'indirizzo comunicato dal beneficiario di rendite, presso una banca o su un conto postale. Rimangono riservate le disposizioni di trattati internazionali.
5. La Cassa esige che tutti i documenti attestanti il diritto a prestazioni le siano presentati; se il beneficiario non rispetta quest'obbligo, la Cassa ha il diritto di sospendere il pagamento delle prestazioni.
6. Le prestazioni rimosse indebitamente devono essere restituite. Si può rinunciare alla restituzione se il beneficiario era in buona fede e verrebbe a trovarsi in una situazione difficile.
7. Se la Cassa è tenuta a corrispondere prestazioni in caso d'invalidità o di decesso dopo aver trasferito la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, ne esigerà la restituzione; in mancanza di restituzione, la Cassa ridurrà l'importo delle prestazioni sino alla concorrenza del dovuto.
8. Se la Cassa, quale ultimo istituto di previdenza noto, deve prendere a suo carico provvisoriamente delle prestazioni, il diritto è limitato alle esigenze minime secondo la LPP. Se in seguito si accerta che la Cassa non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.
9. Se la Cassa è tenuta a versare prestazioni a un beneficiario di rendite affetto da un'infermità congenita o diventato invalido da minorenni che era assicurato presso la Cassa al momento in cui l'incapacità al lavoro si è aggravata, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP.
10. La Cassa può esigere da un invalido o dai superstiti di un defunto la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla Cassa, sempre che la Cassa, in virtù della LPP, non sia surrogata ai diritti dell'assicurato, del beneficiario di rendite, dei suoi superstiti e di altri beneficiari di cui all'articolo 46. Finché tale cessione non è avvenuta, la Cassa ha il diritto di sospendere il pagamento delle sue prestazioni.
11. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità oppure il decesso dell'assicurato o del beneficiario di rendite è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto oppure se l'assicurato o il beneficiario di rendite si oppone a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, il Consiglio di fondazione può disporre la riduzione delle prestazioni della Cassa, tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI.

12. Il diritto a prestazioni non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto a prestazioni può essere compensato con crediti ceduti alla Cassa dal Datore di lavoro unicamente se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.
13. Si applicano le disposizioni dell'articolo 35a paragrafo 2 LPP e dell'articolo 41 LPP relative alla prescrizione.
14. Se l'assicurato è sposato, la Cassa esige il consenso scritto del coniuge per qualsiasi versamento sotto forma di capitale o di prestazione di libero passaggio in contanti. Se tale consenso non si può ottenere o se il coniuge lo nega senza motivo legittimo, l'assicurato può adire il tribunale.

Art. 25 Cumulo di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso

1. Fatta riserva dell'articolo 36, la Cassa riduce le prestazioni d'invalidità e ai superstiti determinate secondo il presente regolamento nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi computabili, superano il 90% del salario annuo lordo che l'interessato realizzerebbe se fosse rimasto attivo, maggiorato degli eventuali assegni familiari.

Se dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS, un beneficiario di rendite continua a riscuotere prestazioni dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare, le prestazioni corrisposte dalla Cassa saranno ridotte nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi computabili, superano il 90% del salario annuo lordo che l'interessato avrebbe realizzato immediatamente prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento, maggiorato degli eventuali assegni familiari.

In caso di mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato ai sensi dell'articolo 15, si tiene in considerazione il salario annuo lordo non ridotto.

2. Sono considerati redditi computabili:
 - a. le prestazioni dell'AVS e dell'AI;
 - b. le prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni obbligatoria;
 - c. le prestazioni dell'Assicurazione militare;
 - d. le prestazioni di qualsiasi istituto d'assicurazioni o di previdenza finanziate del tutto o in parte dal Datore di lavoro;
 - e. le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere;
 - f. le prestazioni provenienti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;
 - g. il reddito che un invalido totale o parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o potrebbe ancora riscuotere nell'ambito di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, ad eccezione del reddito supplementare realizzato durante l'esecuzione di un provvedimento di reintegrazione dell'AI.
3. Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell'integrità non sono considerati.
4. Le prestazioni dovute al coniuge superstite e agli orfani sono cumulate.
5. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare rifiuta o riduce le sue prestazioni perché il caso assicurato è stato causato per colpa dell'avente diritto, si considerano le prestazioni assicurate complete dell'Assicurazione contro gli infortuni o dell'Assicurazione militare per calcolare il cumulo.

6. In caso di riduzione nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, si considerano le prestazioni che sarebbero dovute se l'interessato non avesse subito alcuna riduzione.
7. Non si compensano le riduzioni e i rifiuti di prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni e dell'Assicurazione militare in applicazione:
 - a. dell'articolo 25 OPP 2; e
 - b. d dell'articolo 20 paragrafi 2 ter e 2 quater LAINF e dell'articolo 47 paragrafo 1 LAM (raggiungimento dell'età di pensionamento).
8. Il paragrafo 7 si applica per analogia alle prestazioni estere.
9. Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendita secondo le basi tecniche della Cassa.
10. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare protrae il pagamento di una rendita d'invalidità oltre il giorno del pensionamento regolamentare, per l'applicazione del presente articolo la rendita di vecchiaia dovuta dalla Cassa da tale data è considerata una rendita d'invalidità.
11. Se le prestazioni della Cassa sono ridotte, tutte le prestazioni sono ridotte nella stessa proporzione.
12. L'importo della riduzione è riveduto periodicamente, ma in ogni caso se la situazione si modifica in modo notevole.
13. La parte delle prestazioni assicurate ma non versate è devoluta alla Cassa.

Art. 26 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

1. Le rendite ai superstiti e d'invalidità nonché le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. Esso pubblica la sua decisione motivata nel conto annuale o nel rapporto annuale.
2. Le rendite di divorzio non vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi.
3. Sono riservate le disposizioni minime della LPP.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 27 Diritto alla rendita di vecchiaia

1. Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge il primo giorno del mese che segue l'età di pensionamento regolamentare e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede.
2. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina fra il 58° compleanno e il giorno di pensionamento regolamentare è messo a beneficio di una rendita di vecchiaia anticipata, sempre che non continui a esercitare un'attività lucrativa o si annunci all'assicurazione contro la disoccupazione o chieda la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 15.
3. L'assicurato che prosegue la sua attività lucrativa oltre l'età di pensionamento regolamentare può chiedere, con il consenso del Datore di lavoro, di rimanere assicurato, tuttavia non oltre il 70° compleanno. I contributi dell'assicurato e del Datore di lavoro sono fissati agli articoli 20 e 21.

4. L'assicurato che decede durante il proseguimento della sua attività lucrativa secondo il paragrafo 3 è considerato, per il calcolo delle prestazioni ai superstiti, un beneficiario di rendite a partire dal primo giorno del mese che segue il decesso; si applicano gli articoli da 37 a 47. Tuttavia, il coniuge superstite può chiedere di riscuotere le prestazioni sotto forma di capitale secondo l'articolo 38 paragrafo 1. Non è esigibile alcuna prestazione d'invalidità; in caso d'incapacità al lavoro, la rendita di vecchiaia è dovuta dal momento in cui cessa il diritto al salario o il mantenimento del pagamento del salario.

Art. 28 Importo della rendita di vecchiaia

L'importo annuo della rendita di vecchiaia è pari al capitale di vecchiaia acquisito al momento in cui inizia la corresponsione della rendita moltiplicato per l'aliquota di conversione che figura alla cifra 4 dell'allegato corrispondente all'età dell'assicurato (calcolata in anni e mesi) a tale data.

Art. 29 Pensionamento parziale

1. A partire dal 58° compleanno, l'assicurato può chiedere di beneficiare di una rendita di vecchiaia parziale, sempre che il suo salario determinante diminuisca almeno in ragione del 20%. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto fra la riduzione del salario determinante e il salario determinante prima della riduzione.
2. In caso di pensionamento parziale, il capitale di vecchiaia è diviso in 2 parti in relazione al grado di pensionamento:
 - a. per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, la persona è considerata un beneficiario di rendite;
 - b. per l'altra parte la persona è considerata un assicurato attivo.
3. Il pensionamento parziale è irrevocabile. L'assicurato deve arrivare al pensionamento totale al massimo in 3 fasi.
4. Dopo aver mantenuto la sua assicurazione ai sensi dell'articolo 12, l'assicurato può chiedere una rendita di vecchiaia parziale. Il salario assicurato secondo l'articolo 14 è ridotto in proporzione al tasso della rendita parziale. Conformemente all'articolo 12 paragrafo 8, il pagamento sotto forma di capitale è escluso se la continuazione dell'assicurazione è durata oltre 2 anni.

Art. 30 Capitale di vecchiaia

1. Fatta riserva dell'articolo 19 paragrafo 8 e dell'articolo 12 paragrafo 8, l'assicurato può esigere il pagamento in capitale di tutto o parte delle sue prestazioni di vecchiaia, a condizione che inoltri la sua richiesta almeno 3 mesi in anticipo. È escluso il pagamento a rate.
2. Un beneficiario di prestazioni d'invalidità non può chiedere il versamento in capitale delle sue prestazioni di vecchiaia.
3. Con il versamento dell'intero capitale di vecchiaia si estingue ogni diritto ad altre prestazioni della Cassa. Con il versamento di una parte del capitale di vecchiaia, il diritto ad altre prestazioni si estingue in proporzione.

Rendita temporanea d'invalidità

Art. 31 Riconoscimento dell'invalidità

1. L'assicurato che è riconosciuto invalido dall'AI è riconosciuto invalido anche dalla Cassa, nella stessa misura, sempre che sia stato assicurato presso la Cassa al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.
2. Entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'AI, la Cassa può fare opposizione a tale decisione.
3. In caso di pensionamento anticipato, il beneficiario di rendite non può più essere riconosciuto invalido dalla Cassa, a meno che il diritto a una rendita AI non sia sorto prima del pensionamento.
4. In caso di pensionamento parziale, l'assicurato attivo può essere riconosciuto invalido dalla Cassa unicamente per la sua percentuale d'attività residua.
5. In caso di modifica del grado d'invalidità dell'AI, la Cassa adeguerà, se necessario, la rendita d'invalidità.

Art. 32 Diritto alla rendita temporanea d'invalidità

1. Il diritto alla rendita temporanea d'invalidità della Cassa sorge il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI e si estingue, fatta riserva dell'articolo 36, il giorno in cui termina il diritto alla rendita AI, al più tardi tuttavia il giorno del pensionamento regolamentare, in quanto, a partire da tale data, il beneficiario di rendite ha diritto alla rendita di vecchiaia.
2. La rendita temporanea d'invalidità della Cassa non è tuttavia corrisposta fintanto che il beneficiario di rendite riscuote il suo salario o le indennità sostitutive, sempre che le stesse corrispondano almeno all'80% del suo salario e siano state finanziate dal Datore di lavoro almeno in ragione del 50%.
3. La Cassa corrisponde le seguenti rendite d'invalidità:

Grado d'invalidità secondo l'AI	Rendita della Cassa in % della rendita assicurata	Percentuale d'attività residua
meno del 40%	0%	100%
dal 40%	25%	75%
dal 50%	50%	50%
dal 60%	75%	25%
dal 70%	100%	0%

4. L'assicurato che beneficia di una rendita parziale d'invalidità della Cassa è considerato:
 - a. un beneficiario di rendite d'invalidità per la parte che corrisponde alla rendita parziale d'invalidità; e
 - b. un assicurato per la parte che corrisponde alla percentuale d'attività residua; il capitale di vecchiaia è adeguato di conseguenza.

Art. 33 Importo della rendita temporanea d'invalidità intera

L'importo annuo della rendita intera d'invalidità è definita in percentuale dell'ultimo salario assicurato rischio secondo la convenzione d'adesione (cfr. allegato, cifra 7).

Art. 34 Esenzione dai contributi in caso d'invalidità

1. Il diritto all'esenzione dai contributi inizia e termina nello stesso momento del diritto alla rendita temporanea d'invalidità. In caso d'invalidità parziale, l'esenzione dai contributi si applica alla parte invalida.
2. Durante il periodo di esenzione dai contributi, i contributi del beneficiario di rendite d'invalidità e i contributi del Datore di lavoro vanno a carico della Cassa.
3. Al capitale di vecchiaia del beneficiario di rendite d'invalidità sono attribuiti gli accrediti di vecchiaia determinati in base all'ultimo salario assicurato rischio secondo il contributo di risparmio A (cfr. allegato, cifra 7).
4. I contributi esentati del beneficiario di rendite d'invalidità si aggiungono alla somma dei suoi contributi personali.

Art. 35 Esenzione dai contributi in caso di malattia o infortunio

1. Il diritto all'esenzione dai contributi in caso di malattia o infortunio inizia nel momento in cui l'assicurato non riscuote più il suo salario o le indennità sostitutive, tuttavia al più tardi a partire dal 91° giorno d'incapacità al lavoro ininterrotta.
2. L'esenzione dai contributi in caso di malattia o infortunio termina alla fine del rapporto di lavoro, al più tardi tuttavia trascorsi 2 anni.
3. Fino al momento in cui si ha conoscenza della decisione dell'AI, la Cassa applica, per l'esenzione dai contributi, la graduazione AI dell'articolo 32 paragrafo 3 in base al grado d'incapacità lavorativa secondo il certificato medico e/o in base ai conteggi di altre assicurazioni sociali.
4. Durante il periodo di esenzione dai contributi, i contributi dell'assicurato e i contributi del Datore di lavoro vanno a carico della Cassa.
5. Al capitale di vecchiaia dell'assicurato sono attribuiti gli accrediti di vecchiaia determinati in base all'ultimo salario assicurato rischio secondo il contributo di risparmio A (cfr. allegato, cifra 7).
6. I contributi esentati dell'assicurato si aggiungono alla somma dei suoi contributi personali.

Art. 36 Proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni

1. L'assicurazione e il diritto alle prestazioni sono mantenuti:
 - a. per il periodo di 3 anni qualora la rendita dell'AI sia ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità perché l'assicurato ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione o ha ripreso un'attività lucrativa o ha aumentato il suo grado d'occupazione; oppure;
 - b. fintanto che il beneficiario di rendite percepisce una prestazione transitoria dell'AI.
2. Per il periodo in cui il rapporto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Cassa può ridurre le prestazioni d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado d'invalidità ridotto del beneficiario di rendite, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare realizzato dal beneficiario di rendite.
3. Rimangono riservate le disposizioni legali relative alla revisione delle rendite corrisposte in base a una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata.

Rendita al coniuge superstite

Art. 37 Diritto alla rendita al coniuge superstite

1. Se un assicurato o un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia sposato decede, il suo coniuge superstite ha diritto a una rendita al coniuge.
2. Il diritto alla rendita al coniuge sorge il giorno del decesso, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario intero, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o si riposa. Il versamento della rendita inizia nel mese che segue la nascita del diritto.
3. In caso di nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 rendite annue.

Art. 38 Importo della rendita al coniuge superstite

1. L'importo annuo della rendita al coniuge superstite è pari:
 - a. se il coniuge defunto era un assicurato: al 60% della rendita d'invalidità assicurata;
 - b. se il coniuge defunto era un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia: al 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso il giorno del decesso.

Il coniuge superstite di un assicurato può chiedere, in luogo della rendita vitalizia, una liquidazione unica pari all'importo del capitale di vecchiaia acquisito alla fine del mese di decesso. Deve comunicare la sua scelta entro i 3 mesi che seguono il decesso. In questo caso non sarà versato alcun capitale complementare al decesso secondo gli articoli da 48 a 50. Con il versamento in capitale si estingue ogni altro diritto a prestazioni della Cassa.

2. Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella dell'assicurato o del beneficiario di rendite defunto, l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto dello 0.2% del suo importo per ogni mese intero che supera 15 anni di differenza d'età.

3. Se sono esigibili varie rendite al coniuge superstite (casi di poligamia), l'importo totale equivalente a un'unica rendita al coniuge superstite è diviso in parti uguali fra i coniugi. Ogni coniuge riceve quindi la sua rendita al coniuge di un importo ridotto, indipendentemente dagli altri coniugi superstiti. Il decesso di uno dei coniugi superstiti non incide in alcun modo sull'importo della rendita degli altri coniugi superstiti. Solo il decesso dell'ultimo coniuge superstite può comportare l'applicazione dell'articolo 39.
4. In caso di matrimonio dopo il pensionamento, l'importo della rendita al coniuge superstite è ridotto come segue (fatta riserva delle prestazioni minime LPP):

Periodo fra la data di matrimonio e il decesso	Riduzione
meno di 1 anno	100%
da 1 anno a 2 anni	80%
da 2 a 3 anni	60%
da 3 a 4 anni	40%
da 4 a 5 anni	20%

5. Il suddetto paragrafo 4 non si applica qualora il coniuge superstite soddisfi, al momento del decesso, le condizioni per la corresponsione di una rendita al partner ai sensi dell'articolo 40.

Art. 39 Decesso del coniuge superstite

Se il coniuge superstite, al momento del suo decesso, aveva riscosso sotto forma di rendite un importo inferiore al capitale al decesso determinato alla data di decesso del coniuge defunto in applicazione dell'articolo 47, la differenza sarà versata agli aventi diritto secondo l'articolo 46.

Art. 40 Diritto alla rendita al partner superstite

1. Allorché un assicurato o un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia non sposato decede, il partner superstite ha diritto a una rendita al partner superstite se al momento del decesso era designato dal defunto come avente diritto alla rendita al partner.
2. È considerato partner ai sensi del presente regolamento la persona, di sesso opposto o uguale, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 - a. non è sposata (con il defunto né con un'altra persona);
 - b. non ha legami di parentela con il defunto ai sensi dell'articolo 95 del Codice civile svizzero;
 - c. ha convissuto con il defunto in una comunità di vita ininterrottamente negli ultimi 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.

3. Incombe alla persona che fa valere un diritto nei confronti della Cassa di comprovare che essa soddisfa le condizioni di partner. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:
 - a. per le condizioni delle lettere a e b: atti di stato civile di entrambi i partner;
 - b. per la comunità di vita: certificato di residenza;
 - c. per la presenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio;
 - d. per il mantenimento del figlio: attestazione dell'autorità competente.
4. La designazione del partner può avvenire sotto forma di una dichiarazione unilaterale con firma autenticata; essa può anche risultare da un contratto stipulato fra i partner, sempre che la firma del defunto sia stata autenticata.
5. Il partner superstite deve far valere il suo diritto presso la Cassa per iscritto ed entro i 3 mesi che seguono il decesso dell'assicurato o del beneficiario di rendite. Egli deve comprovare di soddisfare le condizioni.
6. Il diritto alla rendita al partner superstite sorge il giorno del decesso, ma non prima che abbia fine il diritto al salario intero. Il versamento della rendita inizia nel mese che segue la nascita del diritto. Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si sposa o convive con un nuovo partner che soddisfa le condizioni del paragrafo 2, al più tardi comunque trascorsi 5 anni. La Cassa proroga la rendita per un nuovo periodo di 5 anni se ritiene che gli elementi forniti dal partner superstite lo giustifichino.
7. Il partner superstite deve comunicare immediatamente alla Cassa qualsiasi cambiamento che potrebbe comportare una modifica del suo diritto a prestazioni.

Art. 41 Importo della rendita al partner superstite

1. L'importo della rendita al partner superstite è pari alla rendita al coniuge superstite (articolo 38).
2. I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 38 si applicano per analogia.
3. In ogni caso, la Cassa versa la rendita a un unico partner superstite.

Rendita per figli

Art. 42 Beneficiari

1. Allorché un assicurato beneficia di una rendita d'invalidità o di vecchiaia della Cassa, ha diritto a una rendita per figli per ognuno dei suoi figli.
2. Allorché un assicurato o un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli.
3. Sono considerati figli per l'applicazione del presente regolamento i figli ai sensi del Codice civile svizzero nonché i figli accolti al cui mantenimento l'assicurato o il beneficiario di rendite contribuisce (o contribuiva al momento del decesso) in modo preminente.

Art. 43 Diritto alla rendita per figli

1. Il diritto alla rendita per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita d'invalidità o di vecchiaia oppure il giorno del decesso, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario intero, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto l'età di 20 anni. Il versamento della rendita inizia nel mese che segue la nascita del diritto.
2. Per i figli considerati in formazione secondo le direttive sulle rendite dell'AVS o che sono invalidi almeno in ragione del 70%, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine degli studi, dell'apprendistato o dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto l'età di 25 anni.
3. Se un figlio beneficiario di una rendita decede, il diritto alla rendita per figli termina alla fine del mese del decesso.

Art. 44 Importo della rendita per figli

1. L'importo annuo della rendita per figli è pari:
 - a. se l'assicurato è un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia assicurata;
 - b. se il defunto era un assicurato: al 20% della rendita d'invalidità assicurata il giorno del decesso;
 - c. se il defunto era un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia assicurata il giorno del decesso;
 - d. se il figlio è nato o è stato adottato dopo l'apertura del diritto alla rendita di vecchiaia, l'importo della rendita per figli corrisponde a quello che risulta dalla LPP;
 - e. in caso di pensionamento anticipato, la rendita per figli non è versata prima dell'età di pensionamento regolamentare.
2. Per i figli di cui entrambi i genitori sono deceduti, l'importo annuo della rendita per figli è raddoppiato. Lo stesso vale se il defunto non era sposato e provvedeva da solo al mantenimento dei figli.

Capitale al decesso

Art. 45 Principio

Se un assicurato o un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia decede senza che sorga il diritto a una rendita al coniuge superstite (articolo 37) oppure a una rendita al partner superstite (articolo 40), è dovuto un capitale al decesso.

Art. 46 Aventi diritto

1. Il capitale al decesso è versato ai seguenti aventi diritto:
 - a. ai figli del defunto che beneficiano di rendite per figli, in parti uguali;
 - b. in mancanza degli stessi: alla persona che ha convissuto con il defunto ininterrottamente negli ultimi 2 anni precedenti il decesso e che l'assicurato sostentava in modo preminente;
 - c. in mancanza della stessa: ai figli del defunto che non beneficiano di rendite per figli, in parti uguali;
 - d. in mancanza degli stessi: ai genitori, in parti uguali;
 - e. in mancanza degli stessi: ai fratelli e alle sorelle, in parti uguali;
 - f. in mancanza degli stessi: agli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici, secondo le disposizioni del diritto successorio.
2. Mediante designazione scritta indirizzata alla Cassa, l'assicurato o il beneficiario di rendite può, mentre è in vita, modificare l'ordine dei suddetti aventi diritto come segue:
 - a. egli può attribuire tutto o parte del capitale al decesso agli aventi diritto previsti alle suddette lettere a e b;
 - b. egli può prevedere, invece dell'attribuzione in parti uguali, un'altra ripartizione del capitale al decesso a favore delle persone che figurano in una delle categorie specificate alla suddetta lettera a e seguenti.
3. In mancanza di designazione ai sensi del paragrafo 2, gli aventi diritto devono far valere il loro diritto nei confronti della Cassa entro i 6 mesi che seguono il decesso dell'assicurato o del beneficiario di rendite. Essi devono comprovare di soddisfare le condizioni.
4. In mancanza di aventi diritto ai sensi del presente articolo, il capitale al decesso è devoluto alla Cassa.

Art. 47 Importo del capitale al decesso

L'importo del capitale al decesso è pari a:

- a. 3 volte la rendita annua che sarebbe stata corrisposta al defunto se fosse diventato invalido o che gli veniva corrisposta se era invalido o pensionato,
- b. tuttavia almeno alla somma degli apporti di libero passaggio dell'assicurato o del beneficiario di rendite, con interessi al tasso minimo LPP, e dei contributi di risparmio del defunto, con interessi al tasso minimo LPP (eventualmente ridotti in applicazione dell'articolo 52 e dell'articolo 58 paragrafo 6).

Da tale importo vengono dedotti:

- la totalità delle rendite d'invalidità e di vecchiaia eventualmente già corrisposte dalla Cassa;
- le rendite di divorzio o il capitale versato in luogo di tali rendite secondo l'articolo 52 paragrafo 4 lettera e;
- il capitale di previdenza relativo alla rendita di divorzio versato al coniuge creditore o al suo istituto di previdenza.

Per gli aventi diritto secondo la lettera f dell'articolo 46 paragrafo 1, l'importo del capitale al decesso non può superare l'importo definito alla lettera b.

Capitale complementare al decesso

Art. 48 Principio

Al decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di rendite d'invalidità, è dovuto un capitale complementare al decesso.

Art. 49 Aventi diritto

1. Il capitale complementare al decesso è versato ai seguenti aventi diritto:
 - a. al coniuge superstite secondo l'articolo 37 o al partner superstite secondo l'articolo 40;
 - b. in mancanza degli stessi: agli aventi diritto secondo l'articolo 46.
2. I paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 46 si applicano per analogia.

Art. 50 Importo del capitale complementare al decesso

L'importo del capitale complementare al decesso è pari alla somma dei riscatti personali del defunto (esclusi i riscatti destinati al conto pensionamento anticipato), con interessi al tasso della Cassa, in applicazione degli articoli 17 paragrafo 3 e 60 paragrafo 1 (eventualmente ridotta in applicazione dell'articolo 52 e dell'articolo 58 paragrafo 6).

Prestazioni collegate al divorzio

Art. 51 Decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendite divorziato

1. Se un assicurato o un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia divorziato decede, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto a una rendita al coniuge divorziato:
 - a. se in virtù della sentenza di divorzio egli ha diritto a una rendita secondo l'articolo 124e paragrafo 1 o l'articolo 126 paragrafo 1 CC; e
 - b. se era stato sposato con il defunto per almeno 10 anni.
2. Il diritto alla rendita al coniuge divorziato sorge il giorno del decesso, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario intero, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o si risposa.
3. Se al momento del decesso dell'assicurato o del beneficiario di rendite, il coniuge divorziato superstite non soddisfa le condizioni specificate al paragrafo 1, egli ha diritto a un capitale pari a 3 rendite annue al coniuge superstite minime ai sensi della LPP.
4. L'importo annuo della rendita al coniuge divorziato è pari alla prestazione di sostentamento di cui è privato, dedotte le eventuali prestazioni corrisposte da altre assicurazioni, in particolare dall'AVS/AI. La rendita corrisposta al coniuge divorziato non supererà l'importo della rendita minima LPP al coniuge superstite.
5. Il versamento di una rendita al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del coniuge superstite o del partner superstite del defunto.

Art. 52 Divorzio

1. La Cassa esegue solo sentenze di divorzio definitive emesse da tribunali svizzeri e passate in giudicato.
2. Se un assicurato è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Cassa procede come segue:
 - a. Il capitale di vecchiaia viene ridotto dell'importo fissato giudizialmente. Ne consegue la riduzione delle prestazioni di previdenza che vengono determinate in base a tale capitale. L'aver di vecchiaia minimo LPP viene ridotto nella proporzione fra la parte trasferita e la prestazione di libero passaggio totale al giorno del divorzio (compreso il conto pensionamento anticipato).

Per effettuare il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, si riduce in primo luogo il conto pensionamento anticipato; in seguito, gli altri conti dell'assicurato (apporti di libero passaggio, riscatti, contributi di risparmio, ecc.) vengono ridotti nella proporzione fra l'importo della riduzione operata sul capitale di vecchiaia e la prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 55.

- b. In caso di pensionamento nel corso di una procedura di divorzio, la Cassa deduce le prestazioni di vecchiaia già corrisposte, per metà a carico dell'assicurato e per metà a carico del coniuge creditore:
 - riducendo l'importo dovuto al coniuge creditore nel quadro del conguaglio della previdenza professionale;
 - riducendo la rendita corrente dell'assicurato.

L'eccedenza determinata fra l'importo della rendita versata e la rendita ridotta dell'assicurato è compensata mediante una seconda riduzione operata sulla rendita corrente.

- c. L'importo fissato giudizialmente è versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore. Esso è versato in contanti se il coniuge creditore beneficia di una rendita di vecchiaia.

3. Se un beneficiario di rendite d'invalidità è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Cassa procede come segue:
 - a. Il capitale di vecchiaia viene ridotto dell'importo fissato giudizialmente. Ne consegue la riduzione delle prestazioni di previdenza che vengono determinate in base a tale capitale. L'aver di vecchiaia minimo LPP viene ridotto nella proporzione fra la parte trasferita e il capitale di vecchiaia.

Gli altri conti del beneficiario di rendite (apporti di libero passaggio, riscatti, contributi di risparmio, ecc.) vengono ridotti nella stessa proporzione dell'aver di vecchiaia LPP.
 - b. Il conguaglio della previdenza professionale non ha effetto sulle prestazioni d'invalidità (rendita d'invalidità corrente, esenzione dai contributi, rendite per figli di invalidi);
 - c. Se la rendita d'invalidità corrente è ridotta a causa di sovrassicurazione (articolo 25) in seguito alla corresponsione di prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni o dell'Assicurazione militare, il capitale di vecchiaia non può essere ridotto. Se la sovrassicurazione è dovuta alla corresponsione di rendite per figli, il capitale di vecchiaia può essere ridotto.
 - d. L'importo fissato giudizialmente è versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore. Esso è versato in contanti se il coniuge creditore beneficia di una rendita di vecchiaia.
4. Se un beneficiario di rendite di vecchiaia è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Cassa procede come segue:
 - a. La rendita di vecchiaia corrente viene ridotta dell'importo fissato giudizialmente.
 - b. La parte della riduzione è convertita secondo l'articolo 19h OLP in una rendita vitalizia versata a favore del coniuge creditore (rendita di divorzio).
 - c. La riduzione della rendita di vecchiaia non ha effetto sulle eventuali rendite correnti per figli di pensionati e sulle eventuali rendite per orfani corrisposte successivamente in caso di decesso del beneficiario di rendite; per contro, le nuove rendite per figli di pensionati o per orfani in caso di decesso del beneficiario di rendite verranno calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta.
 - d. Le rendite di divorzio sono versate all'istituto di previdenza del coniuge creditore e in mancanza di un istituto di previdenza a un istituto di libero passaggio. Tuttavia, se il coniuge creditore beneficia di una rendita di vecchiaia o ha già compiuto 58 anni oppure se è invalido in ragione del 100% nel suo istituto di previdenza, le rendite di divorzio gli vengono versate direttamente, sempre che ne faccia richiesta.
 - e. Le rendite di divorzio a favore di un assicurato o di un beneficiario di rendite d'invalidità possono essere convertite in capitale, con il consenso del coniuge creditore. In questo caso, la Cassa versa il valore attuale della rendita di divorzio, determinato secondo le basi tecniche della Cassa, sotto forma di una prestazione di libero passaggio (cfr. allegato, cifra 5).
 - f. Il diritto alla rendita di divorzio si estingue al decesso del coniuge creditore. Dopo il decesso non è dovuta alcuna altra prestazione.

5. L'assicurato il cui capitale di vecchiaia è stato ridotto nel quadro del divorzio, può aumentare il suo capitale mediante riscatti personali in qualsiasi momento. Non si applicano le eventuali limitazioni di riscatto specificate all'articolo 19. Tuttavia, tali riscatti non possono superare l'importo trasferito nel quadro del divorzio. La Cassa alimenta l'aver di vecchiaia minimo LPP in proporzione.
6. I beneficiari di rendite d'invalidità o di vecchiaia non possono compensare la riduzione della loro prestazione mediante riscatti personali.
7. Allorché un assicurato o un beneficiario di rendite d'invalidità della Cassa è un coniuge creditore che beneficia del trasferimento di una prestazione di divorzio del suo ex coniuge (capitale o somma delle rendite), la Cassa utilizza gli importi ricevuti quale apporto di libero passaggio, per gli assicurati, e quale aumento del capitale di vecchiaia, per i beneficiari di rendite d'invalidità.

L'aver di vecchiaia minimo LPP viene aumentato conformemente alle informazioni fornite dall'istituto di previdenza del coniuge debitore.

8. Se un beneficiario di rendite di vecchiaia della Cassa è un coniuge creditore che beneficia del trasferimento di una prestazione di divorzio del suo ex coniuge, gli importi ricevuti dalla Cassa vengono restituiti all'istituto di previdenza del coniuge debitore e non hanno effetto sulle prestazioni secondo il Regolamento di previdenza della Cassa. In questo caso, il beneficiario di rendite deve chiedere all'istituto di previdenza del coniuge debitore di versargli direttamente le prestazioni.
9. In caso di divorzio, la Cassa comunica all'assicurato o al beneficiario di rendite, oppure al giudice, su richiesta, le informazioni specificate agli articoli 24 LFLP e 19k OLP.
10. Su richiesta dell'assicurato o del beneficiario di rendite, oppure del giudice, la Cassa esamina il conguaglio della previdenza professionale pianificato e si pronuncia per iscritto (attestato di attuabilità).
11. I casi di assicurati parziali, di beneficiari di rendite d'invalidità parziali o di rendite di vecchiaia parziali sono trattati per analogia. Se il giudice non specifica la ripartizione del trasferimento da effettuare, la Cassa riscuote l'importo trasferito in primo luogo presso l'assicurato parziale.

Prestazione di libero passaggio

Art. 53 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 24° compleanno

1. L'assicurato rischio il cui rapporto di lavoro termina prima del 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno non ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. I contributi da lui versati personalmente sono considerati utilizzati interamente per coprire i rischi d'invalidità, di decesso e le spese.
3. Se l'assicurato rischio ha effettuato un apporto di libero passaggio prima del 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno, da tale apporto risulta il diritto a una prestazione di libero passaggio.

Art. 54 Diritto alla prestazione di libero passaggio

1. L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina prima del suo 58° compleanno per un motivo diverso da invalidità o decesso ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina dopo il suo 58° compleanno per un motivo diverso da invalidità o decesso può chiedere il versamento di una prestazione di libero passaggio, sempre che continui ad esercitare un'attività lucrativa o si annuncii presso l'assicurazione contro la disoccupazione.
3. La prestazione di libero passaggio è esigibile allorché termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta interessi al tasso minimo LPP. Se la Cassa non trasferisce la prestazione esigibile entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie al trasferimento, a partire da tale momento è dovuto un interesse di mora.
4. Il beneficiario di rendite d'invalidità la cui rendita AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del suo grado d'invalidità ha diritto a una prestazione di libero passaggio nel momento in cui termina la proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 36.

Art. 55 Importo della prestazione di libero passaggio

1. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari all'importo del capitale di vecchiaia dell'assicurato acquisito il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. L'importo della prestazione di libero passaggio non sarà inferiore all'importo minimo secondo l'articolo 17 LFLP, ovvero: la somma degli apporti dell'assicurato (apporti di libero passaggio e riscatti personali) con interessi al tasso minimo LPP, alla quale vanno aggiunti i contributi di risparmio dell'assicurato con interessi al tasso minimo LPP, maggiorati del 4% per ogni anno d'età oltre i 20 anni, al massimo tuttavia del 100%.

Se durante il periodo di deficit di copertura della Cassa, al capitale di vecchiaia è accreditato un interesse inferiore al tasso minimo LPP, tale tasso d'interesse è determinante per il calcolo dell'importo minimo secondo l'articolo 17 LFLP.

3. Sono riservati l'articolo 5 paragrafo 3, l'articolo 12 paragrafo 4 e l'articolo 15 paragrafo 2.
4. Almeno un terzo dei contributi regolamentari complessivi versati dal Datore di lavoro e dall'assicurato sono considerati contributi dell'assicurato.

Art. 56 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il Datore di lavoro ne deve informare immediatamente la Cassa e comunicarle se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.
2. La Cassa comunica all'assicurato l'importo della sua prestazione di libero passaggio e lo esorta a fornirle entro 30 giorni le informazioni necessarie in merito alla sua utilizzazione.
3. Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza di quest'ultimo, secondo le indicazioni fornite alla Cassa dall'assicurato.
4. Se l'assicurato non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio oppure di mantenere l'assicurazione presso la Cassa secondo l'articolo 12, sempre che soddisfi le relative condizioni.
5. Se l'assicurato non fornisce le indicazioni necessarie in merito all'utilizzazione della prestazione di libero passaggio, la Cassa versa l'importo della prestazione di libero passaggio all'Istituto collettore, non prima di 6 mesi e non più tardi di 2 anni dalla fine del rapporto di lavoro.

Art. 57 Pagamento in contanti

1. Fatta riserva dell'articolo 19 paragrafo 8, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
 - a. se lascia definitivamente la Svizzera e il Liechtenstein, fatta riserva delle restrizioni in base a trattati internazionali;
 - b. se intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo dell'assicurato in vigore il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. Se l'assicurato si trasferisce in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS e se in tale Stato continua a essere soggetto a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, la parte della sua prestazione di libero passaggio corrispondente al minimo LPP non può essere versata in contanti. Essa sarà trasferita su un conto o una polizza di libero passaggio in Svizzera.
3. La Cassa ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 58 Prelievo anticipato

1. Fatta riserva dell'articolo 19 paragrafo 8 e dell'articolo 12 paragrafo 8, l'assicurato può chiedere un prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino alla fine del mese nel corso del quale ha compiuto 62 anni. L'assicurato deve presentare le prove idonee.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o per rimborsare prestiti ipotecari.
3. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
4. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a CHF 20'000.-. Un prelievo anticipato può essere richiesto soltanto ogni 5 anni.
5. Se le condizioni del prelievo anticipato sono riunite, la Cassa dispone di un termine di 6 mesi per effettuare il versamento. Fintanto che la Cassa presenta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, essa può differire il prelievo anticipato e limitarne l'importo nonché rifiutare qualsiasi prelievo richiesto per rimborsare prestiti ipotecari. In questo caso, la Cassa informa per iscritto l'assicurato che subisce limitazioni o il rifiuto del prelievo sull'estensione e sulla durata d'applicazione di tale misura.
6. In caso di prelievo anticipato, il conto pensionamento anticipato (articolo 60), in seguito il capitale di vecchiaia (articolo 17) e le prestazioni collegate vengono ridotti di conseguenza. Tutti i conti dell'assicurato tenuti dalla Cassa sono ridotti nella proporzione fra l'importo della riduzione operata sul capitale di vecchiaia e la prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 55.

L'aver di vecchiaia minimo LPP viene ridotto nella proporzione fra l'importo versato e la prestazione di libero passaggio totale al giorno del prelievo anticipato (compreso il conto pensionamento anticipato).

7. L'assicurato può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi momento, al più tardi tuttavia fino all'età di pensionamento regolamentare, fino all'insorgere di un altro caso di previdenza oppure fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio. Il rimborso è effettuato mediante un versamento di almeno CHF 10'000.-, ad eccezione dell'ultimo versamento.
8. L'assicurato deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso dell'assicurato non è esigibile alcuna prestazione.
9. L'importo rimborsato è attribuito in primo luogo al capitale di vecchiaia, dopodiché al conto pensionamento anticipato se l'importo del capitale di vecchiaia massimo ammesso (cfr. allegato, cifra 3) è stato raggiunto.

L'aver di vecchiaia minimo LPP viene aumentato proporzionalmente secondo il calcolo effettuato il giorno del prelievo anticipato.

10. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, il contribuente può esigere che l'importo relativo alle imposte pagate al momento del prelievo anticipato gli sia rimborsato. Tali rimborsi non possono essere dedotti per il calcolo del reddito imponibile.
11. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 59 Costituzione in pegno

1. L'assicurato può costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il diritto alle sue prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino alla fine del mese nel corso del quale ha compiuto 62 anni.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la Cassa deve esserne informata per iscritto.
6. Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario per il pagamento in contanti (articolo 57), il pagamento di prestazioni previdenziali e il versamento nell'ambito del divorzio.
7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative al prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Conto pensionamento anticipato

Art. 60 Costituzione di un conto pensionamento anticipato

1. Fatta riserva dell'articolo 19 paragrafo 3, ogni assicurato attivo può costituirsi un conto di risparmio complementare destinato a compensare le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato.

Il conto pensionamento anticipato è alimentato mediante i riscatti personali dell'assicurato attivo. Esso frutta interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione.

2. Un riscatto personale dell'assicurato attivo non può essere accreditato al conto pensionamento anticipato prima che l'assicurato attivo non disponga delle prestazioni massime ammesse specificate all'articolo 19.
3. Il riscatto personale al conto pensionamento anticipato non può superare la differenza fra l'importo del conto pensionamento anticipato massimo ammesso e l'importo del conto pensionamento anticipato accumulato il giorno del riscatto, dedotti gli importi definiti all'articolo 19 paragrafo 4 lettere a, b e c. Il conto pensionamento anticipato massimo ammesso è pari al costo di finanziamento della differenza fra la rendita di vecchiaia teorica al pensionamento regolamentare e la rendita di vecchiaia anticipata all'età di 58 anni (cfr. allegato, cifra 6).
4. Per gli assicurati attivi che hanno già raggiunto l'età di pensionamento anticipato, l'importo massimo è determinato in base al pensionamento immediato.
5. In caso di prelievo nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, il conto pensionamento anticipato è utilizzato prioritariamente rispetto al capitale di vecchiaia dell'assicurato. Un eventuale rimborso è destinato in primo luogo ad alimentare il capitale di vecchiaia.
6. Per gli assicurati attivi che hanno raggiunto l'età di 58 anni e le cui prestazioni in caso di pensionamento immediato, tenendo in considerazione il conto pensionamento anticipato, superano del 5% l'obiettivo regolamentare delle prestazioni, il capitale di vecchiaia e il conto pensionamento anticipato non fruttano più interessi, il capitale di vecchiaia non è più alimentato mediante accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 18 e i contributi di risparmio menzionati agli articoli 20 e 21 non sono più dovuti.

Art. 61 Versamento del conto pensionamento anticipato

1. Il conto pensionamento anticipato è esigibile in caso di pensionamento, d'invalidità, di decesso e di uscita. L'importo acquisito è dovuto oltre alle altre prestazioni definite nel presente regolamento.
2. Il conto pensionamento anticipato è versato come segue:
 - a. in caso di pensionamento: all'assicurato, secondo la sua scelta, sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia (articolo 28) o sotto forma di capitale di vecchiaia (articolo 30);
 - b. in caso di pensionamento parziale: all'assicurato, secondo la sua scelta, sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia (articolo 28) o sotto forma di capitale di vecchiaia (articolo 30). La parte prelevata sul conto pensionamento anticipato dipende dall'importo acquisito al momento del pensionamento parziale, dal grado di pensionamento e dal riscatto massimo possibile;
 - c. in caso d'invalidità: all'assicurato, sotto forma di capitale. Gli articoli 31 e 32 si applicano per analogia;

- d. in caso di decesso: al coniuge superstite (articolo 37) o al partner superstite (articolo 40), in mancanza degli stessi agli aventi diritto al capitale al decesso ai sensi dell'articolo 46, sotto forma di capitale;
 - e. in caso di uscita: a favore dell'assicurato secondo gli articoli 53 e seguenti;
 - f. in caso di conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio: a favore del coniuge creditore; l'eventuale saldo da trasferire viene in seguito prelevato dal capitale di vecchiaia.
3. Le prestazioni corrisposte al momento del pensionamento sono limitate al 105% dell'obiettivo del piano all'età di pensionamento regolamentare. Un'eventuale eccedenza è devoluta alla Cassa.

Amministrazione della Cassa

Art. 62 Consiglio di fondazione

La composizione, il periodo del mandato, l'organizzazione e i compiti del Consiglio di fondazione sono specificati nello Statuto della Cassa.

Art. 63 Organo di revisione

1. L'organo di revisione designato dal Consiglio di fondazione verifica annualmente la gestione degli affari, i conti annuali e l'amministrazione della Cassa secondo l'articolo 52c LPP.
2. L'organo di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione del Consiglio di fondazione sulle constatazioni delle sue verifiche.

Art. 64 Perito in materia di previdenza professionale

1. Il perito in materia di previdenza professionale, designato dal Consiglio di fondazione, verifica periodicamente:
 - a. se la Cassa offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
 - b. se le disposizioni regolamentari di natura attuariale inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.
2. Il perito sottopone al Consiglio di fondazione raccomandazioni concernenti in particolare:
 - a. il livello del tasso d'interesse tecnico e le altre basi tecniche;
 - b. le misure da adottare in caso di copertura insufficiente.

Art. 65 Responsabilità, discrezione

1. Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della Cassa rispondono dei danni che le arrecano intenzionalmente o per negligenza.
2. Il Datore di lavoro è responsabile dei danni che potrebbero essere arrecati alla Cassa per non averle comunicato informazioni a essa necessarie (in particolare: l'affiliazione di nuovi impiegati, i salari, le modifiche di salario, le uscite, ecc.).
3. Le persone specificate al paragrafo 1 sono tenute a mantenere il segreto di tutti i fatti e di tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, e che si riferiscono sia alla Cassa, sia al Datore di lavoro, sia agli assicurati e ai beneficiari di rendite. Esse rimangono soggette a tale obbligo anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 66 Continuazione dell'assicurazione a titolo facoltativo

1. Gli assicurati che in virtù dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera a, valido fino al 31/12/2020, avevano proseguito la loro assicurazione a titolo facoltativo continuano a essere assicurati presso la Cassa.
2. Il Consiglio di fondazione si riserva la possibilità di fissare una data di scadenza per tale tipo di assicurazione. Qualora la applichi, ne deve informare gli assicurati almeno 6 mesi prima che tale tipo di assicurazione abbia fine.
3. All'eventuale scadenza di tale tipo di assicurazione, si applicano gli articoli 27 e 54.

Art. 67 Informazione dell'assicurato

1. La Cassa consegna a ogni assicurato un certificato d'assicurazione al momento dell'affiliazione, a ogni modifica delle sue condizioni assicurative e in caso di matrimonio, tuttavia almeno una volta l'anno.
2. Il certificato d'assicurazione informa l'assicurato sulle sue condizioni individuali d'assicurazione, segnatamente sugli importi seguenti: le prestazioni assicurate, il salario assicurato rischio e risparmio, i contributi, la prestazione di libero passaggio. In caso di divergenza fra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, quest'ultimo fa fede.
3. Inoltre la Cassa consegna a ogni assicurato, almeno una volta l'anno, un rapporto annuale succinto che lo informa, fra le altre cose, sull'organizzazione e il finanziamento della Cassa e sulla composizione del Consiglio di fondazione.
4. Su richiesta, la Cassa consegna agli assicurati un esemplare del conto annuale e del rapporto di gestione e li informa sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sui principi di calcolo della riserva matematica, sulle riserve supplementari e sul grado di copertura.

Art. 68 Misure in caso di copertura insufficiente

1. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione determinerà, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, le misure adeguate ad assorbire l'importo scoperto. Se necessario, la remunerazione del capitale di vecchiaia e del conto pensionamento anticipato, il finanziamento e le prestazioni potranno essere adeguati ai mezzi disponibili. Vanno osservati i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
2. Se le misure definite al paragrafo 1 non consentono di raggiungere l'obiettivo, il Consiglio di fondazione ha il diritto di riscuotere un contributo temporaneo di risanamento dal Datore di lavoro, dagli assicurati e dai beneficiari di rendite. Il Consiglio di fondazione osserverà i seguenti principi:
 - a. il contributo del Datore di lavoro deve equivalere almeno alla somma dei contributi temporanei di risanamento degli assicurati;
 - b. il contributo temporaneo di risanamento del Datore di lavoro può essere riscosso esclusivamente con il suo consenso; il consenso del Datore di lavoro è di competenza dei rappresentanti del Datore di lavoro in seno al Consiglio di fondazione;

- c. il contributo temporaneo di risanamento degli assicurati può essere riscosso unicamente con il consenso dei rappresentanti degli assicurati in seno al Consiglio di fondazione;
 - d. il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo della prestazione di libero passaggio (articolo 55) e per il calcolo del capitale al decesso (articolo 47);
 - e. se un contributo temporaneo di risanamento è riscosso, il Consiglio di fondazione informa il Datore di lavoro e gli assicurati sul tasso o sull'importo del contributo, sulla durata prevista nonché sulla ripartizione fra il Datore di lavoro e gli assicurati. Il Consiglio di fondazione fissa la quota dovuta dagli indipendenti e dagli assicurati che hanno mantenuto la loro assicurazione e comunica a questi ultimi il tasso loro applicabile;
 - f. un contributo può essere prelevato dai beneficiari di rendite soltanto sulla parte della rendita che, negli ultimi 10 anni precedenti l'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni minime ai sensi della LPP; l'importo della rendita determinato nel momento in cui ne è sorto il diritto rimane garantito; il contributo dei beneficiari di rendite è dedotto dalle rendite correnti.
3. Qualora le misure definite al paragrafo 2 si rivelino insufficienti, la Cassa può applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto dalla LPP durante il periodo di copertura insufficiente, ma al massimo per 5 anni. La riduzione non può superare lo 0,5%.
 4. In caso di copertura insufficiente, il Datore di lavoro può versare contributi su un conto speciale "Riserva dei contributi del Datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione", come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi. Il Datore di lavoro e la Cassa stipuleranno la relativa convenzione scritta. I contributi non devono superare l'importo scoperto e non fruttano interessi. La riserva dei contributi del Datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione è mantenuta durante il periodo di copertura insufficiente.
 5. Se la Cassa presenta una copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione informa l'Autorità di vigilanza, il Datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite sulla copertura insufficiente e sulle misure fissate in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.

Art. 69 Modifica del presente regolamento

Il Consiglio di fondazione può apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento.

Art. 70 Interpretazione

In tutti i casi non previsti esplicitamente dal presente regolamento, il Consiglio di fondazione si pronuncerà ai sensi e nello spirito dell'atto di fondazione e del presente regolamento della Cassa nonché secondo le disposizioni legali in merito alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 71 Contestazioni

Ogni contestazione relativa all'interpretazione, applicazione o non applicazione delle disposizioni del presente regolamento è di competenza dei tribunali nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto oppure nella sede in Svizzera dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

Art. 72 Versioni

1. Il presente documento è stato redatto in lingua francese; può essere tradotto in altre lingue.
2. In caso di divergenza fra la versione francese e la traduzione in altre lingue, fa fede la versione francese.

Art. 73 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021.
2. Esso sostituisce il regolamento di previdenza entrato in vigore il 01.01.2020.
3. Esso è consegnato all'Autorità di vigilanza competente.
4. Esso è portato a conoscenza di tutti gli assicurati e beneficiari di rendite.

Allegato

Cifra 1 Salario

(Articoli 13 e 14 del presente regolamento)

1. Il salario minimo per l'ammissione è pari a 3/4 della rendita di vecchiaia massima dell'AVS.
2. L'importo di coordinamento minimo è pari a CHF 0.-.
3. L'importo di coordinamento massimo è pari a 7/8 della rendita di vecchiaia massima dell'AVS.
4. Il salario assicurato minimo è pari a 1/8 della rendita di vecchiaia massima dell'AVS.
5. Il salario assicurato rischio massimo è pari a 16 volte la rendita di vecchiaia massima dell'AVS.
6. Il salario assicurato risparmio massimo è pari a 30 volte la rendita di vecchiaia massima dell'AVS.

Cifra 2 Tasso d'interesse

1. Il tasso d'interesse da accreditare sul capitale di vecchiaia è pari a (articolo 17):

2014	2.00%
2015	1.75%
2016	1.25%
2017	2.00%
2018	1.00%
2019	2.00%
2020	1.50%
2021	1.00%

2. Il tasso d'interesse da accreditare sul conto pensionamento anticipato è pari a (articolo 60):

2014	2.00%
2015	1.75%
2016	1.25%
2017	2.00%
2018	1.00%
2019	2.00%
2020	1.50%
2021	1.00%

3. Il tasso di proiezione (interesse applicabile per calcolare il capitale di vecchiaia proiettato) è pari al 2%.
4. Il tasso d'interesse tecnico (applicabile per calcolare il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite) è pari al 2%.
5. Il tasso d'interesse minimo LPP è fissato dal Consiglio federale; esso è pari a:

2014 – 2015	1.75%
2016	1.25%
2017 –	1.00%

6. Il tasso dell'interesse di mora ai sensi dell'articolo 54 è fissato dal Consiglio federale; esso è pari a:

2014 – 2015	2.75%
2016	2.25%
2017 –	2.00%

Cifra 3 Importo del capitale di vecchiaia massimo ammesso
(Articolo 19 del presente regolamento)

1. L'importo del capitale di vecchiaia massimo ammesso è espresso in percentuale del salario assicurato risparmio e tenendo conto dell'età dell'assicurato, secondo la tabella seguente.
2. L'età dell'assicurato corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Età	Fattore			
	A	B	C	D
25	3.7%	4.4%	5.2%	6.2%
26	11.2%	13.3%	15.7%	18.7%
27	18.8%	22.4%	26.4%	31.5%
28	26.6%	31.6%	37.3%	44.5%
29	34.5%	41.0%	48.5%	57.8%
30	42.6%	50.6%	59.9%	71.4%
31	50.8%	60.4%	71.5%	85.2%
32	59.3%	70.4%	83.3%	99.3%
33	67.8%	80.6%	95.4%	113.7%
34	76.6%	91.0%	107.7%	128.4%
35	87.0%	103.1%	121.7%	144.9%
36	99.2%	117.0%	137.6%	163.2%
37	111.6%	131.1%	153.7%	181.9%
38	124.2%	145.5%	170.2%	200.9%
39	137.1%	160.2%	187.0%	220.3%
40	150.2%	175.2%	204.1%	240.1%
41	163.6%	190.5%	221.6%	260.3%
42	177.3%	206.1%	239.4%	280.9%
43	191.2%	222.0%	257.6%	301.9%
44	205.5%	238.2%	276.2%	323.3%
45	222.5%	257.3%	297.6%	347.7%
46	242.3%	279.2%	321.9%	375.1%
47	262.6%	301.6%	346.8%	403.0%
48	283.2%	324.4%	372.1%	431.5%
49	304.3%	347.7%	398.0%	460.5%
50	325.8%	371.5%	424.3%	490.1%
51	347.7%	395.7%	451.2%	520.3%
52	370.0%	420.4%	478.6%	551.1%
53	392.8%	445.6%	506.6%	582.5%
54	416.1%	471.3%	535.1%	614.6%
55	441.3%	499.0%	565.7%	648.8%
56	468.5%	528.8%	598.5%	685.2%
57	496.3%	559.2%	631.8%	722.3%
58	524.6%	590.2%	665.9%	760.1%
59	553.5%	621.8%	700.6%	798.7%
60	583.0%	654.0%	736.0%	838.1%
61	613.1%	686.9%	772.1%	878.3%
62	643.7%	720.4%	809.0%	919.3%
63	675.0%	754.6%	846.5%	961.1%
64	706.9%	789.5%	884.9%	1'003.7%
65	739.4%	825.1%	924.0%	1'047.2%

Cifra 4 Aliquota di conversione
(Articolo 28 del presente regolamento)

1. Al momento del pensionamento, si applicano le aliquote di conversione in funzione dell'età dell'assicurato il giorno di pensionamento, secondo la tabella seguente.
2. L'età dell'assicurato è calcolata in anni e mesi.

Età	U	D
58	5.05%	5.12%
59	5.16%	5.24%
60	5.29%	5.37%
61	5.41%	5.51%
62	5.55%	5.67%
63	5.69%	5.83%
64	5.84%	6.00%
65	6.00%	6.19%
66	6.18%	6.39%
67	6.38%	6.61%
68	6.59%	6.85%
69	6.81%	7.10%
70	7.06%	7.38%

Cifra 5 Conversione in capitale della rendita vitalizia dovuta al coniuge creditore di un assicurato divorziato

(Articolo 52 del presente regolamento) (Basi tecniche: LPP 2015 (P2017) 2%)

Età	U	D
25	34.209	35.043
26	33.889	34.736
27	33.563	34.422
28	33.232	34.102
29	32.896	33.777
30	32.553	33.444
31	32.202	33.106
32	31.844	32.761
33	31.478	32.409
34	31.105	32.051
35	30.724	31.685
36	30.337	31.313
37	29.942	30.935
38	29.541	30.549
39	29.132	30.157
40	28.718	29.758
41	28.296	29.352
42	27.869	28.941
43	27.434	28.523
44	26.992	28.099
45	26.542	27.669
46	26.084	27.233
47	25.619	26.792
48	25.149	26.345
49	24.672	25.893
50	24.189	25.435
51	23.700	24.973
52	23.205	24.504
53	22.704	24.030
54	22.197	23.551
55	21.684	23.066
56	21.165	22.576
57	20.643	22.080
58	20.116	21.579
59	19.586	21.073
60	19.054	20.561
61	18.519	20.044
62	17.983	19.522
63	17.445	18.995
64	16.904	18.463
65	16.361	17.925

Cifra 6 Importo del conto pensionamento anticipato massimo ammesso
(Articolo 60 del presente regolamento)

1. L'importo del conto pensionamento anticipato massimo ammesso è espresso in percentuale del salario assicurato risparmio e tenendo conto dell'età dell'assicurato, secondo la seguente tabella.
2. L'età dell'assicurato corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Età	Fattore Uomini			
	A	B	C	D
25	184.1%	202.9%	224.7%	251.8%
26	187.8%	207.0%	229.2%	256.8%
27	191.5%	211.1%	233.8%	262.0%
28	195.4%	215.4%	238.4%	267.2%
29	199.3%	219.7%	243.2%	272.5%
30	203.3%	224.1%	248.1%	278.0%
31	207.3%	228.5%	253.0%	283.6%
32	211.5%	233.1%	258.1%	289.2%
33	215.7%	237.8%	263.3%	295.0%
34	220.0%	242.5%	268.5%	300.9%
35	224.4%	247.4%	273.9%	306.9%
36	228.9%	252.3%	279.4%	313.1%
37	233.5%	257.4%	285.0%	319.3%
38	238.2%	262.5%	290.7%	325.7%
39	242.9%	267.8%	296.5%	332.2%
40	247.8%	273.1%	302.4%	338.9%
41	252.7%	278.6%	308.5%	345.6%
42	257.8%	284.2%	314.6%	352.6%
43	263.0%	289.9%	320.9%	359.6%
44	268.2%	295.7%	327.3%	366.8%
45	273.6%	301.6%	333.9%	374.1%
46	279.0%	307.6%	340.6%	381.6%
47	284.6%	313.7%	347.4%	389.2%
48	290.3%	320.0%	354.3%	397.0%
49	296.1%	326.4%	361.4%	405.0%
50	302.1%	332.9%	368.6%	413.1%
51	308.1%	339.6%	376.0%	421.3%
52	314.3%	346.4%	383.5%	429.8%
53	320.5%	353.3%	391.2%	438.3%
54	327.0%	360.4%	399.0%	447.1%
55	333.5%	367.6%	407.0%	456.1%
56	340.2%	375.0%	415.1%	465.2%
57	347.0%	382.5%	423.4%	474.5%
58	353.9%	390.1%	431.9%	484.0%
59	306.3%	337.8%	373.8%	419.0%
60	255.7%	281.9%	312.0%	349.5%
61	207.0%	228.3%	252.6%	283.0%
62	155.7%	171.7%	189.9%	212.8%
63	104.7%	115.5%	127.8%	143.1%
64	52.8%	58.2%	64.4%	72.1%
65	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Età	Fattore Donne			
	A	B	C	D
25	158.0%	174.3%	193.1%	216.4%
26	161.2%	177.7%	196.9%	220.8%
27	164.4%	181.3%	200.8%	225.2%
28	167.7%	184.9%	204.9%	229.7%
29	171.1%	188.6%	209.0%	234.3%
30	174.5%	192.4%	213.1%	239.0%
31	178.0%	196.2%	217.4%	243.7%
32	181.5%	200.2%	221.8%	248.6%
33	185.2%	204.2%	226.2%	253.6%
34	188.9%	208.2%	230.7%	258.6%
35	192.6%	212.4%	235.3%	263.8%
36	196.5%	216.7%	240.0%	269.1%
37	200.4%	221.0%	244.8%	274.5%
38	204.4%	225.4%	249.7%	280.0%
39	208.5%	229.9%	254.7%	285.6%
40	212.7%	234.5%	259.8%	291.3%
41	216.9%	239.2%	265.0%	297.1%
42	221.3%	244.0%	270.3%	303.0%
43	225.7%	248.9%	275.7%	309.1%
44	230.2%	253.8%	281.2%	315.3%
45	234.8%	258.9%	286.9%	321.6%
46	239.5%	264.1%	292.6%	328.0%
47	244.3%	269.4%	298.5%	334.6%
48	249.2%	274.8%	304.4%	341.3%
49	254.2%	280.3%	310.5%	348.1%
50	259.3%	285.9%	316.7%	355.1%
51	264.4%	291.6%	323.1%	362.2%
52	269.7%	297.4%	329.5%	369.4%
53	275.1%	303.4%	336.1%	376.8%
54	280.6%	309.5%	342.8%	384.3%
55	286.2%	315.6%	349.7%	392.0%
56	292.0%	322.0%	356.7%	399.9%
57	297.8%	328.4%	363.8%	407.9%
58	303.8%	335.0%	371.1%	416.0%
59	255.9%	282.3%	312.6%	350.6%
60	206.8%	228.1%	252.7%	283.2%
61	156.7%	172.8%	191.4%	214.7%
62	104.3%	115.0%	127.4%	142.9%
63	52.5%	58.0%	64.1%	71.9%
64	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Cifra 7 Contributi dell'assicurato e contributi del Datore di lavoro
(Articoli 20 e 21 del presente regolamento)

Contributo di risparmio
(Articolo 18 del presente regolamento)

L'importo annuo del contributo di risparmio (accredito di vecchiaia) è espresso in percentuale del salario assicurato risparmio, tenendo conto dell'età dell'assicurato (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita).

Età	Contributo di risparmio / Accredito di vecchiaia			
	A	B	C	D
17 – 24	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25 – 34	7.4%	8.8%	10.4%	12.4%
35 – 44	10.4%	11.8%	13.4%	15.4%
45 – 54	15.4%	16.8%	18.4%	20.4%
55 – 64/65	18.4%	19.8%	21.4%	23.4%
64/65 – 70	18.4%	19.8%	21.4%	23.4%
Salario minimo per l'ammissione *			CHF 95'400.-	CHF 127'100.-

* equivalente all'occupazione a tempo pieno e fatta riserva dell'applicazione dell'articolo 12

Contributo di rischio
(Articolo 33 del presente regolamento)

L'importo annuo del contributo di rischio è espresso in percentuale del salario assicurato rischio, tenendo conto del livello di copertura dei rischi.

Età	Tasso della rendita d'invalidità			
	(Rendita d'invalidità in % del salario assicurato rischio)			
	I (45%)	II (50%)	III (55%)	IV (60%)
17 – 64/65	1.6%	1.7%	1.8%	1.9%

Contributo alle spese

L'importo annuo del contributo alle spese amministrative è espresso in percentuale del salario assicurato rischio ed è pari allo 0.4%.